

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi • Arpa Emilia-Romagna

## SITI CONTAMINATI: PER LA CORTE DI GIUSTIZIA UE È LEGITTIMA LA TUTELA DEL "PROPRIETARIO INCOLPEVOLE"

Corte di Giustizia Ue, sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13 in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)

Con questa pronuncia il giudice europeo è stato chiamato a pronunciarsi sulla complessa e dibattuta questione relativa alla responsabilità del cd *proprietario incolpevole* in caso di bonifica di siti contaminati. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato italiano aveva richiesto alla Corte europea di pronunciarsi sulle norme contenute nel Titolo V del Dlgs 152/2006, al fine di stabilirne la legittimità alla luce della disciplina europea in materia di danno ambientale. Ad avviso della Corte di Giustizia europea, sono conformi a tale disciplina le norme del codice dell'ambiente italiano che sollevano dall'obbligo di eseguire la bonifica il proprietario del sito che non sia risultato responsabile della contaminazione: ciò costituisce infatti una garanzia imprescindibile a tutela del cd *proprietario incolpevole* che si fonda sul principio fondamentale per cui è sempre necessario accertare la presenza di un nesso causale tra l'azione dell'operatore e il danno ambientale, al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di responsabilità meramente oggettiva per l'inquinamento.

## EMANATE LE NUOVE LINEE GUIDA PER LO SCREENING NELLE VIA REGIONALI

Decreto Mattm 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116." (GU n. 84, 11 aprile 2015).

Sono entrate in vigore il 26 aprile le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (cd *screening*) dei progetti di competenza di Regioni e Province autonome. Tali linee guida – che costituiscono allegato al decreto ministeriale e sono state adottate in attuazione del DI 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 in ottemperanza ad alcune censure mosse dalla Comunità europea – si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di *screening* è in corso alla data di entrata in vigore del decreto e, in attesa del recepimento da parte degli ordinamenti regionali, su tutto il territorio nazionale. Le linee guida sono rivolte sia alle Autorità competenti sia ai soggetti proponenti e vanno a integrare i criteri tecnico-dimensionali e di localizzazione utilizzati per fissare le soglie

già stabilite in via generale nell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006, individuando ulteriori parametri che si aggiungono a quelli dell'allegato V alla medesima parte II, in modo tale da assicurare un più elevato e uniforme livello di tutela ambientale sul territorio nazionale.

In particolare, con il provvedimento sono dettagliati i parametri nazionali relativi alla caratteristica del progetto (in considerazione del cumulo con altri progetti e il rischio di incidenti per le sostanze impiegate) e alla localizzazione dello stesso (in considerazione della capacità di carico dell'ambiente naturale). L'applicazione di tali ulteriori criteri potrà comportare una riduzione delle soglie percentuali per le quali scatta la verifica di assoggettabilità a Via ai sensi del citato all. V, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

## IL GIUDICE PENALE PUÒ ESCLUDERE LA PUNIBILITÀ IN CASO DI "TENUITÀ DEL FATTO"

Dlgs 16 marzo 2015 n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67" (GU n. 64, 18 marzo 2015).

Corte Cassazione, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449 in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)

Con questo decreto, entrato in vigore lo scorso 2 aprile, viene inserito nel codice penale il nuovo art. 131-bis, nel quale si prevede la facoltà del giudice di escludere la punibilità qualora, in considerazione delle modalità del comportamento penalmente rilevante e del danno o del pericolo cagionato, ritenga che l'offesa arrecata sia di "particolare tenuità". Tale istituto è consentito però soltanto in caso di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni oppure con pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva: peraltro, la sussistenza di questi presupposti non determina in capo al giudice un *obbligo* di esclusione della punibilità, ma soltanto una *facoltà* in tal senso, da esercitare in base agli esiti di precise valutazioni da effettuare sulla base dei criteri indicati dalla norma stessa (principalmente: *modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo; non abitualità del comportamento*). Per quanto non si possa stabilire a oggi quale sarà l'effettiva applicazione di questa nuova disposizione, si segnala comunque che potrebbe trovare applicazione anche in campo ambientale, data la presenza in tale materia di vari fattispecie con trattamento sanzionatorio ricadente nel campo di applicazione della nuova norma

(ad es. *gestione illecita di rifiuti; traffico illecito di rifiuti; scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione; esercizio di impianti senza autorizzazione alle emissioni ecc.*). Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma si applichi anche ai procedimenti penali in corso.

## REACH: REGOLE PIÙ SEVERE PER GLI ARTICOLI IN PIOMBO

Regolamento 22 aprile 2015, n. 2015/628/ Ue "Regolamento che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti." (Guue 23 aprile 2015, n. L 104).

Con il regolamento in questione, che entrerà in vigore il prossimo 13 maggio, si interviene sul regolamento 1907/2006/Ce (cd. *regolamento Reach*) e, in particolare, sulle disposizioni relative al piombo e composti del piombo (voce 63 dell'allegato XVII). Il sistema Reach disciplina la registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici e impegna le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti dall'uso di tali sostanze e ad adottare le misure idonee a prevenirli; la disciplina Reach, che ha riorganizzato sistematicamente le diverse fonti normative che regolavano la materia, intende assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e pertanto le relative disposizioni hanno un ambito di applicazione esteso alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, all'uso delle sostanze chimiche (in quanto tali o come componenti di preparati) nonché all'immissione sul mercato di preparati. La novità introdotta dal nuovo regolamento che sarà operante a partire dal primo giugno 2016 (tranne che per gli articoli immessi sul mercato per la prima volta prima di tale data) è rappresentata dall'introduzione del divieto di immissione sul mercato di oggetti con una concentrazione di piombo superiore allo 0,05% in peso "*che possano essere messi in bocca dai bambini*"; il divieto si applica agli oggetti che hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o che presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione. Oltre a deroghe espresse per specifici oggetti (es. chiavi, pile portatili ecc.), sono comunque previste anche deroghe di carattere più generale per articoli "rivestiti" o il cui tasso di cessione del piombo rimanga nei limiti.